

42129-19



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta ROSI	Presidente
Dott.ssa Donatella GALTERIO	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Luca SEMERARO	Consigliere
Dott. Alessio SCARCELLA	Consigliere

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 8
aprile 2019

SENTENZA N. 750

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la ordinanza n. 102/18 RG IMCR del Tribunale di Modena del 10 dicembre 2018;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

In caso di diffusione del
REGISTRO GENERALE
n. 482 del 2019

Presente pubblicazione
omettono le qualità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003
 disseminato
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Modena, in qualità di giudice dell'appello delle misure cautelari reali, con ordinanza resa in data 10 dicembre 2018, accogliendo il gravame proposto dal locale Pm avverso il provvedimento con il quale, in data 7 novembre 2018, il Gip del Tribunale di Modena aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo della autovettura Fiat Punto tg (omissis) di proprietà di (omissis), indagato in ordine alla violazione dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., ha disposto la misura cautelare a suo tempo negata, ritenendo ricorrere i presupposti per la sua adozione con finalità impeditive, e non in previsione di una futura confisca del veicolo, essendo risultato, dall'esame dei fatti operato dal Tribunale che l'indagato, mentre era a bordo della vettura in questione, aveva avvicinato, in due diverse occasioni ma con identica metodica, una ragazza con il pretesto di chiederle delle indicazioni stradali, procedendo, una volta che la stessa si era accostata alla vettura in questione, a masturbarsi.

In particolare il Tribunale ha osservato che il veicolo in questione era stato utilizzato dall'indagato onde compiere le condotte delittuose a lui provvisoriamente ascritte, atteso che lo stesso, in quanto era all'interno della autovettura, si era potuto accostare alle ragazze celando il fatto che fosse svestito dal bacino in giù, ed in quanto era alla guida del veicolo si era poi potuto rapidamente allontanare, senza destare sospetti dal luogo ove aveva compiuto il fatto illecito.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il (omissis), articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha lamentato il vizio di violazione di legge, mancando, secondo il suo avviso, gli elementi previsti dalla legge per disporre il sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve, preliminarmente, darsi atto della positiva verifica della astratta ammissibilità della impugnazione proposta dal ricorrente.

Infatti, nel presente caso le censure formulate dalla difesa del (omissis) non appaiono tanto aggredire la motivazione del provvedimento con il quale il Tribunale ha ritenuto di accogliere il gravame interposto dal Pm avverso la ordinanza con la quale, in data 7 novembre 2018, il Gip del Tribunale di Modena aveva rigettato la misura cautelare a suo tempo richiesta (nel qual

caso l'impugnazione, in base al chiaro disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe stata inammissibile), quanto porre in evidenza la ritenuta mancata ricorrenza degli elementi normativi che in linea astratta, tenuto conto della interpretazione che di tali elementi è stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, avrebbero reso legittima l'adozione del provvedimento impugnato.

Posto che, pertanto, l'impugnazione ha ad oggetto un allegato vizio di violazione di legge, essa è, sotto il descritto profilo formale, indubbiamente ammissibile.

Tanto premesso, rileva al Collegio che il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

In via generale deve premettersi che, come illustrato anche nella ordinanza impugnata - di insolita ampiezza data la linearità del caso in esame - la misura cautelare del sequestro preventivo può avere una duplice finalità; essa, infatti, può essere sottesa, secondo la previsione di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., allo scopo di rendere successivamente più agevole la confisca del bene staggito, sottraendolo al potere dispositivo del titolare, ovvero può avere una finalità, i cui tratti sono descritti dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di carattere impeditivo, essendo, cioè, volta, tramite la privazione del bene in capo al soggetto indagato, a non consentire che questi, attraverso il reiterato uso del bene in questione, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato presupposto ovvero commettere altri reati.

Esso, per come la stessa ordinanza cautelare impugnata indica, "prescindendo da un esito finale ablatorio, è configurato in funzione strumentale alla recisione di pericoli qualificati connessi alla libera disponibilità della cosa pertinente al reato".

Affinché siano riscontrabili gli elementi che possano giustificare la adozione della misura in questione è, pertanto, necessario che sussista un legame funzionale non meramente occasionale fra il bene e la possibile commissione di altre condotte penalmente rilevanti.

Come, infatti, questa Corte ha in altra occasione rilevato, è da considerare illegittimo il sequestro di beni, nella specie si trattava proprio di un'autovettura, che era stata utilizzata onde realizzare il reato di violenza privata, in quanto il bene in questione, la cui ordinaria disponibilità non presenta di per sé alcun profilo di illiceità, non aveva subito alcuna

modificazione che ne potesse far ritenere la oggettiva e specifica predisposizione alla commissione di atti illeciti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 26 marzo 2010, n. 11949).

Nello stesso senso questa Corte si è espressa allorché ha rilevato che era illegittimo il sequestro preventivo dell'autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, non essendo la stessa strutturata funzionalmente alla commissione del medesimo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 marzo 2011, n. 8987).

Né, a parere del Collegio, deve trarre in inganno l'esistenza sullo specifico punto di un diverso orientamento, ancora di recente sostenuto (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione V penale, 30 maggio 2017, n. 26891; *idem* Sezione V penale, 16 gennaio 2017, n. 1826), posto che, in ambedue i casi, la Corte ha inteso precisare che l'adibizione funzionale del veicolo alla commissione del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. era desumibile dalla obbiettiva circostanza che siffatto uso era stato compiuto reiteratamente dall'agente e non in termini occasionali.

D'altra parte la Corte, nell'affermare il principio di cui sopra, si è mossa all'interno del solco già in precedenza tracciato, allorché essa osservò che era legittimo il sequestro impeditivo di un veicolo utilizzato per realizzare un'attività di cessione di sostanza stupefacente, in quanto si trattava di utilizzazione avente il carattere della abitudine (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9149).

Va ancora rilevato che, una volta ritenuta, come nel caso ha fatto espressamente il Tribunale modenese, la finalità impeditiva del sequestro preventivo, debbono, tuttavia, essere, quanto meno nella forma deliberativa propria della fase cautelare del giudizio, forniti elementi dai quali sia possibile desumere la efficacia impeditiva della misura adottata.

Deve, in altre parole - laddove non si voglia attribuire, per un verso, un indiretto contenuto sostanzialmente sanzionatorio alla misura in questione e, per altro verso, consentire all'organo procedente una discrezionalità così ampia da apparire prossima, se non del tutto coincidente, con l'arbitrio - procedersi alla delimitazione dell'ambito dei beni suscettibili di essere soggetti alla predetta misura strumentale alla ablazione attraverso la allegazione di elementi che consentano di fondare l'affermazione che, una volta privato del bene *de quo* il soggetto non possa o, quanto meno, non possa con le medesime modalità compiere altre condotte criminose.

Come è stato, infatti, segnalato da questa Corte, con una limpida ancorché risalente sentenza, il cui principio appare, tuttavia, meritevole di essere tuttora condiviso, il concetto di cosa pertinente al reato, secondo la previsione di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è affidato alla interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all'istituto nell'ambito del quale il concetto è utilizzato, sicché ai fini del sequestro preventivo è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa; invero, poiché in astratto ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri.

In altri termini, il rapporto di strumentalità tra la *res auferenda* ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale; ciò per evitare di allargare a dismisura, e quindi sostanzialmente *secundum libitum iudicis*, il concetto di sequestrabilità, poiché l'istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi la disponibilità di cose che è in se stessa lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 marzo 1993, n. 337).

D'altra parte, come è stato nella medesima occasione anche precisato, pure la confiscabilità facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacché il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna.

Nel caso in esame il Tribunale, che pure, come già dianzi rilevato, ha, in via deliberativa, espressamente considerato non suscettibile di sequestro funzionale ad una successiva confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., la vettura oggetto di sequestro preventivo, ha, invece, ritenuto che in relazione alla stessa sussistessero gli elementi per un sequestro di carattere impeditivo, ritenendo che, sebbene non si potesse affermare l'esistenza di un "asservimento assoluto o materialmente strutturato" del bene alla commissione del reato per il quale si sta indagando, tuttavia sussisterebbero elementi per dimostrare una non occasionale adibizione funzionale di esso al delitto.



Siffatta adibizione viene ricostruita dal Tribunale della città della Ghirlandina sulla base della circostanza che l'indagato si sarebbe avvicinato alla persona offesa potendo celare la sua condizione di parziale nudità in quanto era seduto all'interno del veicolo in discorso e della circostanza che, avendo la disponibilità del veicolo, gli sarebbe stato consentito di allontanarsi repentinamente dal luogo dei fatti.

Rileva il Collegio che i due fattori posti in luce dal giudice dell'appello cautelare non appaiono tali da integrare gli elementi necessari per affermare la esistenza del non occasionale nesso pertinenziale fra il bene ed il reato; nesso che, permettendo di attribuire il carattere di intrinseca pericolosità ad un bene che ordinariamente non presenti tale caratteristica, potrebbe giustificare l'adozione del sequestro impeditivo dello stesso.

Intanto, va detto che nell'uso della vettura non è dato riscontrare il requisito della abitudine, posto che, anche a voler ritenere che sul (omissis) gravino indizi in relazione ad ambedue i fatti descritti nella ordinanza impugnata, il concetto di abitudine non pare essere riconducibile al verificarsi di solamente due condotte.

Né appare corretto, usando le espressioni testuali riportate nella ordinanza impugnata, parlare di "strumentalità stretta e pregnante con la specifica modalità di consumazione del reato", considerato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il soggetto che si sarebbe avvicinato alla persona offesa a bordo di dell'autovettura oggetto di sequestro non si è comportato diversamente da quanto avrebbe fatto qualunque individuo che fosse stato alla guida del predetto veicolo; non vi è stato da parte di costui un uso anomalo dell'automezzo finalizzato a coprire il fatto che egli non indossava alcun indumento dal bacino in giù nè vi è, comunque, stato un uso dell'automezzo specificamente volto a consentirgli la commissione del reato.

Neppure corretta appare l'affermazione secondo la quale il mezzo avrebbe avuto una funzione strumentale al rapido allontanamento dal luogo del fatto.

Sia consentito rilevare che, a voler seguire *in toto* in ragionamento del Tribunale si giungerebbe a risultati evidentemente aberranti.

Infatti, si immagini, per rimanere nell'ambito criminologico oggetto del presente processo, il caso del soggetto che, onde celare le proprie nudità, successivamente ostentate, indossi un qualche abito di cui egli si sia, nell'atto della commissione del reato, liberato; apparirebbe invero decisamente

singolare il provvedimento con il quale si dovesse procedere al sequestro di tali abiti in quanto cose pertinenti al reato.

Parimenti si osserva che qualunque mezzo meccanico fosse stato utilizzato dall'indagato per allontanarsi dal luogo del fatto, quale ne fosse la natura e la titolarità (quindi in linea di principio anche un mezzo pubblico), avrebbe avuto il medesimo rapporto pertinenziale con la condotta posta in essere ma non per questo esso sarebbe stato suscettibile di sequestro.

L'evidente assurdità della adozione di misura cautelari reali nelle descritte ipotesi, pur coerenti con le premesse seguite dal Tribunale, pone in luce la erroneità del presupposto da cui ha mosso il Tribunale di Modena.

Va, infine, considerato che, ove si dovesse ritenere che l'utilizzo di una autovettura sia elemento che possa rendere astrattamente praticabile la commissione da parte dell'indagato di altri reati, la misura adottata dal Tribunale non apparirebbe comunque congrua rispetto al perseguimento delle finalità impeditive, trattandosi del sequestro di un bene, quale un'autovettura, facilmente e del tutto legittimamente sostituibile, anche eventualmente con l'acquisizione temporanea di altro veicolo, di tal che la finalità impeditiva sarebbe facilmente frustrata, emergendo in tal modo la inidoneità della misura adottata allo scopo dichiarato.

L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Modena, affinché l'appello del Pm avverso l'originario decreto del Gip sia nuovamente valutato, alla luce dei principi esposti.


PQM

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2019


Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Elizabetta ROSI)



In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del dlgs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

